



COPIA

COMUNE DI PONZA
PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 **Oggetto: Modifica ed integrazione al Regolamento strutture**
Del 28.01.2015 **precarie per aree demaniali marittime approvato con**
 deliberazione di Consiglio Comunale n.º7 del 26.03.2014

L'anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese di gennaio, alle ore 16:15 e seguenti, nella solita sala delle riunioni, previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente L. n. 267 del 18 agosto 2000, è stato convocato questo Consiglio Comunale in sessione ordinaria. Risultano presenti alla discussione e votazione della deliberazione in oggetto:

COMPONENTI DEL CONSIGLIO		PRESENTI	
		Si	No
Sindaco	Pier Lombardo Vigorelli	X	
V.Sindaco	Coppa Giosuè	X	
Consig.ri	Sandolo Maria Claudia	X	
	Ambrosino Francesco		X
	Feola Giuseppe	X	
	De Martino Silverio	X	
	Ferraiuolo Francesco	X	
	Sergio D'arco	X	
Totale Presenti		7	1

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Clorinda Storelli, che cura la verbalizzazione della seduta. Il Presidente, Sig. Pier Lombardo Vigorelli, nella sua qualità di Sindaco, verificato la presenza del numero legale, passa ad illustrare l'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Modifica ed integrazione al Regolamento strutture precarie per aree demaniali marittime approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.º7 del 26.03.2014.

Premesso

-**che** con delibera del Consiglio Comunale n.7 del 26.03.2014 è stato approvato il “Regolamento Comunale per l’installazione di strutture precarie ed amovibili in aree demaniali marittime”

-**che** al fine di evitare l’ingiustificata disparità di trattamento tra gli operatori turistici del settore, con la successiva deliberazione n.21 del 25.06.2014, il Consiglio Comunale modificava il regolamento estendendone l’applicazione anche alle concessioni demaniali marittime con finalità di ormeggio natanti;

Considerato

-**che** tra le prescrizioni di alcuni concessionari vi è anche quello di dotarsi di adeguati impianti antincendio a servizio della concessione stessa;

-**che** per ragioni di spazio alcuni concessionari sono impossibilitati ad installare detto impianto all’interno dello spazio in concessione;

-**che** pertanto è necessario intervenire e disciplinare dette situazioni introducendo al regolamento comunale per l’installazione di strutture precarie ed amovibili in aree demaniali marittime il seguente nuovo articolo: Art.5 bis – (strutture per il posizionamento di impianti antincendio a servizio delle concessione demaniali marittime) Si considerano tali strutture le opere funzionali per l’installazione di impianti antincendio a servizio della concessione già assentita. L’installazione è ammessa esclusivamente nel caso in cui la concessione già assentita ne prevede l’obbligatorietà tra le prescrizioni. Deve essere comunque dimostrata l’impossibilità d’installare tale impianto nell’area interna alla concessione già assentita. Questa richiesta è alternativa e quindi non cumulabile con quella del punto d’ombra di cui all’art.2 del presente regolamento. L’occupazione dell’area demaniale non può superare i mq.6. Non sono ammesse soluzioni e opere in cemento ancorché rimovibili.

Considerato ancora

-**che** l’art. 7 del regolamento sulla durata delle autorizzazioni stabilisce: “*le autorizzazioni saranno rilasciate dal 15 aprile al 15 ottobre di ogni anno e comunque non superiore al periodo della concessione già in essere*”;

-**che** tra gli obiettivi del Comune di Ponza vi è quello di favorire la destagionalizzazione del settore turistico;

-**che** la nautica rappresenta uno dei principali settori a riguardo;

Ritenuto quindi adeguare l’art.7 del regolamento alle esigenze e alle richieste del settore turistico, così modificandolo: “le autorizzazioni saranno rilasciate dal 1 aprile al 30 ottobre di ogni anno e comunque non superiore al periodo della concessione già in essere”;

Considerato altresì

-**Che** la natura del titolo autorizzativo rilasciato con il presente regolamento ha carattere prettamente stagionale, escludendo espressamente che si possa vantare un'aspettativa giuridica per il rilascio di titolo concessorio;

-**Che** pertanto è opportuno integrare l'art.7 con il seguente comma: "Tali autorizzazioni in nessun caso possono precostituire un'aspettativa giuridicamente tutelata in ordine al rilascio di un nuovo titolo concessorio.";

Considerato inoltre

-**che** l'art.8 del regolamento (*disposizioni generali*) stabilisce che i richiedenti debbano avere come requisiti anche quello di essere in regola con i pagamenti dei canoni dovuti, allo stesso titolo, per precedenti autorizzazioni, nonché di essere in regola per i debiti **definitivi** nei confronti del Comune di carattere tributario ed extratributario, pena il diniego della concessione;

-**che** il termine "..definitivo.." ha determinato problematiche applicative che rendono necessarie la sua modifica;

-**che** appare altresì opportuno integrare l'art. 8 del regolamento, prevedendo altresì: "La durata dell'efficacia ostativa delle violazioni fiscali cessa se e quando l'operatore economico regolarizza completamente la propria posizione."

Il diniego non sarà disposto nei confronti di chi abbia ottenuto una rateizzazione del debito entro il termine di scadenza per la presentazione dell'istanza."

Considerato anche

Che si ritiene giusto introdurre all'art.9 anche il seguente comma: "L'istante non avrà diritto all'autorizzazione nel caso in cui sia stato oggetto di provvedimenti di sospensione o di revoca della stessa negli anni precedenti.";

Che si evidenzia l'esigenza di istituire un nuovo modello "B" da allegare nel caso in cui venga riproposta la medesima richiesta, con le identiche dimensioni, caratteristiche ed ingombri planimetrici dell'autorizzazione rilasciata negli anni precedenti;

Preso atto di tutto quanto fin qui esposto;

Sentita l'ampia discussione nel merito ed in particolare l'intervento introduttivo del Sindaco il quale pone l'accento sulla necessità, che per chiarezza amministrativa, vengano introdotte alcune modifiche al regolamento per l'installazione di strutture precarie ed amovibili in aree demaniali marittime, approvato con la deliberazione consiliare n.7 del 26.03.2014 e successiva modifica con atto n.21 del 25.06.2014. La modifica principe riguarda l'ampliamento del periodo di vigenza delle autorizzazioni, che viene portato dal 01 aprile al 30 ottobre in luogo dell'attuale 01 maggio 30 settembre, proprio nell'ottica della destagionalizzazione. Vuole essere una possibilità, un'offerta in più, un modo per incrementare il turismo: non è possibile che a metà settembre le persone vadano via perché non trovano dove potersi fermare. Dare il massimo dei servizi in tutto il periodo, questo è l'obiettivo. Poi ci

saranno altre integrazioni e modifiche che spiegherà il Consigliere Feola il quale ha seguito la materia più nel dettaglio.

Il Cons. Feola a sua volta intervenendo illustra quelle che sono le modifiche proposte e sottolinea come esse siano dettate proprio dall'esigenza di cercare di disciplinare, la posizione di alcuni concessionari che si sono trovati in difficoltà perché nelle concessioni tutte queste piccole opere non erano previste; in modo particolare i punti d'ombra, le pedane o camminamenti sempre al servizio della concessione madre, oppure le sedie e fioriere a servizio dei bar e ristoranti, ed ancora gli impianti antincendio sempre a servizio di concessioni già assentite. Comunque il rilascio di queste autorizzazioni resta subordinato a procedure di evidenza pubblica, ossia gg. 20 pubblicazione per formulare eventuali osservazioni.

Vengono nel prosieguo illustrati i singoli articoli che sono interessati dalle modifiche o dalle integrazioni, e gli emendamenti proposti.

Al termine della relazione della relazione del Cons. Feola prende la parola il Cons. Ferraiuolo il quale chiede chiarimenti circa i criteri per il rilascio di queste autorizzazioni. Il Cons. Feola rispondendo sottolinea come trattasi, almeno per i punti d'ombra, camminamenti, pedane, etc, di autorizzazioni legate alla concessione demaniale. Ulteriore richiesta di chiarimento da parte del Cons. Ferraiuolo è relativa alla cancellazione del termine "...definitivi..." di cui all'art.8, il principio è: "debiti notificati ed iscritti a ruolo se non si vuole penalizzare chi è in regola e favorire un economia pirata", Il Cons. Ferraiuolo replicando: "la legge tuttavia prevede anche il caso del mancato pagamento per giusta causa".

Sentito altresì l'intervento del Cons. D'Arco che pone particolarmente l'accento sull'esigenza che il Comune arrivi a rivedere la questione dei punti d'ombra in un'ottica di non discriminazione e di decoro urbano. A quest'ultimo intervento il Sindaco replica dicendo: "sfondi una porta aperta, e la auspico soprattutto in zona S. Antonio".

Vista la legge regionale n.13/2007 che all'art 5, comma II°, che conferisce ai comuni l'esercizio delle funzioni delegati in materia di demanio marittimo;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica espressi ai sensi dell'art 49 del D. Lgs 267/2000;

Visto il TUEL;

Con voti n.° 8 favorevoli espressi per alzata di mano, pur con la riserva espressa dal Cons. Ferraiuolo, sulla modifica introdotta dall'art.8 c.2. in merito alla cancellazione del termine "...definitivi...",

DELIBERA

- 1) Le premesse espositive formano parte integrante formale e sostanziale del presente deliberato.
- 2) Di approvare le modifiche al regolamento comunale per l'installazione di strutture precarie ed amovibili in aree demaniali marittime, così come segue:

-introducendo l'art.5 bis (strutture per il posizionamento di impianti antincendio a servizio della concessione assentita): "Si considerano tali strutture le opere funzionali per l'installazione di impianti antincendio a servizio della concessione già assentita. L'installazione è ammessa esclusivamente nel caso in cui la concessione già assentita ne prevede l'obbligatorietà tra le prescrizioni. Deve essere comunque dimostrata l'impossibilità d'installare tale impianto nell'area interna alla concessione già assentita. Questa richiesta è alternativa e quindi non cumulabile con quella del punto d'ombra di cui all'art.2 del presente regolamento. L'occupazione dell'area demaniale non può superare i mq.6. Non sono ammesse soluzioni e opere in cemento ancorché rimovibili.";

-aggiungendo all'art. 7 (durata): "le autorizzazioni saranno rilasciate dal 1 aprile al 30 ottobre di ogni anno e comunque non superiore al periodo della concessione già in essere". Tali autorizzazioni in nessun caso possono preconstituire un'aspettativa giuridicamente tutelata in ordine al rilascio di un nuovo titolo concessorio.";

-aggiungendo all'art. 8 (disposizioni generali): "La durata dell'efficacia ostativa delle violazioni fiscali cessa se e quando l'operatore economico regolarizza completamente la propria posizione. Il diniego non sarà disposto nei confronti di chi abbia ottenuto una rateizzazione del debito entro il termine di scadenza per la presentazione dell'istanza.";

cancellando il termine "...definitivi..." riferito a debiti nei confronti del Comune;

-aggiungendo all'art. 9 (presentazione delle domande): "L'istante non avrà diritto all'autorizzazione nel caso in cui sia stato oggetto di provvedimenti di sospensione o di revoca della stessa negli anni precedenti.";

-aggiungendo: "l'allegato B (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà)";

3) Di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile.

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:
-per la regolarità tecnica: parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to. Roberto Giocondi

-per la regolarità contabile: parere non richiesto.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Presidente	Il Segretario Comunale
f.to Pier Lombardo Vigorelli	f.to Dott. ssa Clorinda Storelli

Il sottoscritto Segretario Comunale Dott. ssa Clorinda Storelli, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, con il N. _____ a partire dal _____, ai sensi dell'art. 124 della legge 18 agosto 267
19 FEB 2015

che la presente deliberazione è:

(X) Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000

() Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000
19 FEB 2015

Dalla residenza comunale, li

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Clorinda Storelli